

OGGETTO: BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA DEI
CIMITERI COMUNALI DELLA SPEZIA

CAPITOLATO D'APPALTO

PREMESSA

SpeziaRisorse S.p.A. (di seguito detta "Società") è il concessionario della gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune della Spezia e tra i vari servizi svolti vi è quello della riscossione della luce votiva dei cimiteri comunali. Nell'ambito di tale specifica attività il Comune della Spezia ha affidato a SpeziaRisorse S.p.A. l'incarico di garantire il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici per la luce votiva dei cimiteri comunali, servizio che deve essere svolto in appalto mediante l'individuazione di ditta specializzata ed in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed amministrativi necessari all'esercizio di un appalto avente quale contraente una società a partecipazione pubblica.

Art. 1 - L'appalto ha per oggetto:

- l'esecuzione nei cimiteri del Comune della Spezia dell'attività di manutenzione ordinaria degli impianti compresa la fornitura e sostituzione delle lampade con caratteristiche analoghe nelle 24 ore dalla segnalazione di guasto e la stesura, in caso di nuovi allacci, della linea dalle dorsali ai punti luce. L'affidatario perseguirà la realizzazione delle azioni migliorative nelle prestazioni e nei consumi di cui ha presentato specifico progetto nella propria offerta, che si richiama quale obbligo nei confronti del contraente nei limiti delle disposizioni attuative decise dalla Società.
- L'affidatario, entro il termine della scadenza del contratto, dovrà produrre documentazione tecnica relativa al piano degli impianti insistenti sui cimiteri.

Art. 2 – Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione ordinaria di cui al presente appalto hanno la seguente consistenza :

1. Cimitero dei Boschetti: n. 4571 punti luce;
2. Cimitero di Biassa: n. 256 punti luce;
3. Cimitero di Cadimare: n. 518 punti luce;
4. Cimitero di Campiglia: n. 88 punti luce;
5. Cimitero di Fabiano: n. 172 punti luce;
6. Cimitero di Isola: n. 41 punti luce;
7. Cimitero della Pieve di Marinasco: n. 449 punti luce;
8. Cimitero di Marola/Acquasanta: n. 369 punti luce;
9. Cimitero di Pieve di S. Stefano: n. 458 punti luce;
10. Cimitero di Pitelli: n. 117 punti luce.

Art. 3 - Nella esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni di carattere generale, alle norme, che qui di seguito vengono date, ed a quelle, che verranno impartite all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Per ciò che riguarda tutte le attività e categorie di lavoro, per le quali non si rinvenano nel presente capitolato e suoi allegati prescrizioni precise, l'appaltatore dovrà eseguirle con i migliori

procedimenti prescritti dalla tecnica, secondo le indicazioni di norme generali e particolari, rispettando quanto previsto nel vigente Capitolato Generale per l'appalto di opere di competenza del Ministero dei LL.PP., ed attenendosi agli ordini impartiti dal Responsabile del servizio o di suo delegato.

Art. 4 - Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni impartite all'impresa, dovranno essere forniti per iscritto, ovvero anche per formato elettronico, e l'appaltatore ha l'obbligo di attenersi pur avendo la facoltà di apporre le proprie osservazioni e riserve.

Art. 5 - In linea generale, l'appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, per essere in grado di consegnare gli stessi perfettamente compiuti secondo il programma, gli obiettivi ed i termini predisposti dalla Società e comunque in termini e forme non pregiudizievoli alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni ed agli interessi di Spezia Risorse S.p.A.

Art. 6 – Il subappalto delle prestazioni, o di parte di esse, è assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto, per colpa dell'impresa. In caso di violazione del predetto divieto l'affidatario è gravato del risarcimento di ogni danno e spesa nei confronti della Società Spezia Risorse S.p.A che si riserva la facoltà di autorizzare con specifico atto scritto l'accesso al subappalto, per il quale l'impresa resterà egualmente la sola ed unica responsabile, dei lavori subappaltati.

Nel caso, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia in qualsiasi momento degli stessi, la Società valutasse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltante non riveste i requisiti di professionalità o fiduciari, ne darà comunicazione scritta all'impresa appaltatrice, la quale, al ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere immediatamente all'annullamento del subappalto e l'allontanamento dell'impresa subappaltante.

L'annullamento del subappalto non darà luogo ad alcun diritto da parte dell'impresa subappaltante a pretendere da parte della Società il risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

Il contratto oggetto del presente Capitolato non può essere ceduto.

Art. 7 - Spezia Risorse S.p.A non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, anche se questi possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Società.

L'impresa è direttamente responsabile dell'applicazione di tutte le norme relative alla tenuta in sicurezza degli impianti, al rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro oltre che dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà essere in costante possesso dei requisiti minimi previsti nel bando e richiamati nel Disciplinare di gara.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati e provvedere direttamente, anche avvalendosi della polizza assicurativa sottoscritta, a rispondere dei danni causati ad animali, persone o cose.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio.

A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire.

Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il soggetto che la Società ha individuato quale responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di un tecnico con perizia asseverata. Qualora l'impresa non provveda ai ripristini necessari la rimessa in pristino verrà effettuata unilateralmente dalla Società che si rivarrà sull'impresa eventualmente anche compensando i costi sostenuti con le somme dovute per l'esecuzione del contratto.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Art. 8 - Oltre agli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e nei suoi allegati, sono a carico dell'appaltatore:

- 1) Il mantenimento del libero accesso ai cimiteri ed il passaggio negli stessi e sulle opere in esecuzione od eseguite da parte di personale proprio od in subappalto.
- 2) L'uso parziale o totale da parte di dette imprese dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento nel luogo di installazione e per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori, che l'appaltatore intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. L'impresa non potrà richiedere alcun compenso.
- 3) L'adozione di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle attività, nonché per evitare danni a persone e cose, ivi compresi i danni di immagine alla Società ed al Comune della Spezia. Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro si richiamano integralmente le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine l'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile dei Lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata Spezia Risorse S.p.A., nonché il personale di direzione e sorveglianza.
- 4) L'osservanza delle norme contenute nella vigente normativa di settore che esemplificativamente, ma non esaustivamente è richiamata nel D.P.R. n. 285/90, nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 nonché nel regolamento di polizia mortuaria del Comune della Spezia oltre che nelle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica emesse dal servizio A.S.L. competente per territorio.
- 5) Le responsabilità penali, civili e amministrative, derivanti dalla inosservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria nello svolgimento di tutte le osservazioni svolte nell'ambito cimiteriale inerenti la gestione del servizio oggetto dell'appalto sono a carico dell'impresa.

Art. 9 – Nella esecuzione dei lavori ed opere che formano l'oggetto del presente contratto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza contrattuale e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche qualora essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa da ogni altra sua qualificazione giuridico economica o sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norma anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche qualora il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese per:

- a) fornitura materiali;
- b) realizzazione di scavi e opere murarie in genere e simili eseguiti a mezzo di ditte specializzate, che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti minimi richiamati nel bando e nel disciplinare di gara.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente da Spezia Risorse S.p.A. o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa ed eventualmente allo stesso Ispettorato, l'inadempienza e detrairà il 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme accantonate a garanzia degli inadempimenti agli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato e segnalato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, neppure a titolo di risarcimento danni.

Art. 10 - Il corrispettivo è diviso in dodicesimi pagabili all'appaltatore alla scadenza di ogni ultimo giorno del mese

Art. 11 – I prezzi offerti al netto del ribasso d'asta rimarranno fissi ed invariabili nelle percentuali per tutta la durata dell'appalto del servizio e cioè fino al 30 aprile 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento prezzi.

Art. 12 – L'impresa appaltatrice del servizio, prima della stipula del contratto, dovrà presentare polizza fideiussoria a garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato sull'intero periodo di durata dell'appalto, ovvero in € 15.000,00 per i tre anni previsti.

Art. 13 - I corrispettivi all'appaltatore saranno pagati previa emissione della fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio o di suo delegato ai fini dell'attestazione regolare e corretta fornitura della prestazione.

Art. 14 – L'incarico di cui al presente capitolato ha durata dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2016.

Art. 15 – Nel caso il servizio subisse interruzioni o sospensioni ingiustificate, Spezia Risorse S.p.A. si riserva il diritto di procedere unilateralmente alla esecuzione di quanto ritenuto necessario per un immediato e corretto ripristino con oneri totalmente a carico dell'appaltatore.

Art. 16 - Qualora Spezia Risorse S.p.A. accerti l'inosservanza degli obblighi contrattuali, ferma restando la possibilità di procedere unilateralmente della esecuzione degli interventi richiamati all'art. 15 del presente capitolato, applicherà una penale pari al 5% della rata mensile di riferimento del precedente art. 10) in cui si è verificata l'infrazione

Art. 17- In caso di ripetute ed ingiustificate violazioni degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, il contratto potrà essere risolto di diritto, con preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R..

Art. 18- Spezia Risorse S.p.A. si riserva la facoltà di revocare il presente contratto qualora accerti che il servizio possa essere eseguito con proprio personale in gestione diretta, fatte salve le norme generali in materia di revoca contrattuale

Art. 19- In caso di disaccordo fra le parti, in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, la questione verrà sottoposta ad un lodo arbitrale il cui potrà essere costituito da tre esperti

di cui uno nominato da ogni rispettiva parte, in forma unilaterale ed il terzo in accordo ed avente funzione di presidente.

Art. 20 In merito alla congruità dell'offerta la Commissione si riserva l'attivazione del procedimento per la valutazione della congruità in contraddittorio e la valutazione gli elementi costitutivi dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87, 88 e 89 D.lgs. 163/2006, pertanto il concorrente sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio assegnatogli e con le modalità richiestegli nell'apposita comunicazione, le giustificazioni scritte sulla composizione dell'offerta.

Dopo l'esame delle giustificazioni e nel rispetto del principio del contraddittorio, la Commissione di gara adotta gli atti conseguenti ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 21 Ad integrazione di quanto stabilito nel precedente art. 20 si individua la seguente indicazione necessaria a valutare l'offerta :

in presenza di due o più offerte uguali si procederà all'aggiudicazione richiedendo ai concorrenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta già presentata qualora pervenisse una sola offerta, purchè valida e conveniente, si potrà procedere ad aggiudicazione del servizio richiesto con la presente lettera di invito.

Art. 22 L'appalto è soggetto alla norme relative all'IVA di cui al D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro di cui al D.P.R. 634/72.

Si intendono a carico dell'impresa tutte le spese di contratto (marche da bollo, imposta di registro, tariffe, canoni ed oneri di legge) e di documenti che debbono esserle consegnati.

Art. 23 Il Foro della Spezia sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale